



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI EDIFICI COMUNALI “IL CASSERO – TEATRO COMUNALE” E “TEATRO ARENA” AGGIORNATO E MODIFICATO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12.03.2009

Entrato in vigore il 31.03.2009

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 15.04.2010

Modifiche entrate in vigore il 1.6.2010

Aggiornato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/03/2023

Modifiche entrate in vigore l'01.04.2023

TIT. I – OGGETTO – DESCRIZIONE STRUTTURE

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in via esclusiva l'utilizzo degli edifici denominati "Il Cassero – Teatro Comunale" e "Teatro Arena".

"Il Cassero – Teatro Comunale" è un palazzo storico del XII secolo, sito nel centro della Città, con sede in Via Matteotti n. 2, luogo simbolo della cultura castellana. La struttura è composta da: una sala teatrale suddivisa in platea e galleria, di complessivi 184 posti a sedere e bar interno e, al piano inferiore, una sala espositiva, il tutto con relativi servizi accessori.

Il "Teatro Arena" è uno spazio aperto di particolare pregio ed importanza storica, armoniosamente collocato nel verde, lungo il Viale delle Terme nel Capoluogo. La struttura è composta da: una gradinata per il pubblico di complessivi n. 417 posti, fabbricati destinati a bar e cabina di proiezione e relativi servizi accessori.

"Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" sono concessi in uso secondo le norme del presente regolamento, fatta eccezione per la sopra citata sala espositiva.

ART. 2 – Finalità

"Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" possono essere utilizzati per le seguenti attività:

- a) realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre e per manifestazioni varie (sociali, culturali, politiche, sportive e del tempo libero, ecc.) di valore culturale, artistico, sociale e politico-istituzionale;
- b) convegni, conferenze e riunioni;
- c) iniziative organizzate e/o promosse dalla scuola;
- d) corsi di formazione e di promo-commercializzazione;
- e) altri eventi ritenuti di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale e sociale della comunità locale;
- f) limitatamente a "Il Cassero- Teatro Comunale": celebrazione di matrimoni civili.

TIT. II – UTILIZZO STRUTTURE

ART. 3 – Forme di utilizzo

Compatibilmente con le caratteristiche delle strutture e con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle iniziative direttamente organizzati o promossi dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione dei calendari, "Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" possono essere concessi dall'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, in uso temporaneo a terzi per le finalità di cui all'art. 2.

ART. 4 – Divieti e diniego della concessione

"Il Cassero – Teatro Comunale" ed il "Teatro Arena" non possono essere concessi per cerimonie e feste private, eccezion fatta per la celebrazione dei matrimoni civili limitatamente al solo Teatro Cassero.

L'Amministrazione Comunale in ogni caso si riserva di rifiutare la concessione delle strutture:

- a) qualora ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) per eventi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) qualora ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- d) per motivi di inopportunità generale.

La concessione è inoltre negata quando sia accertato che, in occasione di un precedente uso delle strutture, il concessionario non abbia ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o quando, per la natura e le caratteristiche dell'evento, vi sia il fondato timore che le strutture, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

ART. 5 – Richieste di utilizzo

Le richieste di utilizzo delle strutture in oggetto devono essere inoltrate, dai rappresentanti legali o dai promotori delle iniziative, almeno 15 giorni prima rispetto all'inizio della concessione; nel caso sia richiesto contestualmente anche il patrocinio, il termine per la presentazione dell'istanza è di 30 giorni.

Le richieste dovranno essere inoltrate, di norma in via telematica, su apposito modulo prestampato, predisposto dal Servizio Cultura e pubblicato sul sito web del Comune, con indicazione di:

- a) generalità del/i richiedenti/e;
- b) indicazione della struttura richiesta in concessione;
- c) finalità per cui si chiede l'uso con, in allegato, il programma relativo all'iniziativa e, se conosciuto, il numero di partecipanti;
- d) elenco dettagliato delle necessità tecniche;
- e) durata di utilizzo della struttura;
- f) dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
- g) istanza di patrocinio e/o di esenzione e/o applicazione di tariffe ridotte di pagamento come previste dal presente regolamento, nei casi in cui ricorrano tali ipotesi.

In relazione alla durata si precisa che tutte le operazioni precedenti e successive alle manifestazioni (allestimenti, smontaggi, prove, deposito materiali ecc.) devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella relativa domanda. In particolare lo svolgimento delle prove di spettacoli o manifestazioni varie, di norma, è limitato ad un periodo non superiore a due giorni, salvo deroghe espresse.

Le richieste devono essere presentate al Servizio Cultura del Comune.

Le richieste presentate da formazioni politiche per manifestazioni di propaganda che cadano in periodo elettorale devono essere viste ed approvate preliminarmente dall'Ufficio Elettorale

ART. 6 - Rilascio concessione su richiesta

Le richieste vengono istruite dal servizio comunale competente, che verifica la disponibilità delle strutture e, se necessario, concorda con i richiedenti le variazioni del caso.

Le strutture vengono concesse nelle condizioni di arredo e attrezzature in cui si trovano. L'atto di concessione è rilasciato dal Dirigente che, laddove ritenga necessario l'espressione di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, provvede a sottoporre le richieste alla Giunta Comunale. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può respingere le domande.

ART. 7 – Concessione previa selezione pubblica

Per rassegne teatrali, musicali, cinematografiche e culturali in genere, promosse dall'Amministrazione Comunale, le strutture in oggetto vengono, di norma, concesse previa selezione pubblica.

Sulla base di linee guida definite dalla Giunta Comunale, il Dirigente del servizio competente approva, con propria determinazione, apposito avviso di selezione corredato da schema di convenzione.

All'avviso di selezione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più conveniente per una maggiore conoscenza.

Le domande di partecipazione alla selezione sono valutate dal Dirigente del Servizio competente o, laddove questi lo ritenga necessario, da apposita Commissione nominata dal Dirigente stesso, nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso.

La convenzione è sottoscritta dal concessionario e dal Dirigente del servizio competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere direttamente l'utilizzo delle strutture in relazione a rassegne dalla stessa promosse, qualora:

- a) sia presente nel territorio di riferimento un solo soggetto, privo di scopo di lucro, in grado di gestire tali attività;
- b) nel territorio di riferimento, i soggetti privi di scopo di lucro in grado di gestire tali attività si costituiscano in un unico soggetto;
- c) sempre che, in entrambi i casi, l'ammontare del fondo stanziato dall'Amministrazione sia inferiore a 20.000 euro, IVA esclusa qualora dovuta.

ART. 8 – Concessioni a titolo oneroso e tariffe

L'utilizzo delle strutture comunali comporta il pagamento del canone di concessione, secondo tariffe dettagliate deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Il concessionario deve provvedere al pagamento anticipato, per l'intero, il canone di concessione.

L'utilizzo della struttura è subordinata alla preventiva esibizione della ricevuta di avvenuto versamento.

Il mancato uso delle strutture da parte dei concessionari, per cause da essi dipendenti, non dà diritto ad alcun rimborso.

Le tariffe di concessione sono distinte in tre fasce dettagliate nell'apposita delibera di Giunta Comunale:

- A) Tariffa intera
- B) Tariffa agevolata
- C Tariffa minima.

A) Tariffa intera

Il canone di concessione a tariffa intera comprende, oltre all'uso delle strutture, le seguenti prestazioni: pulizie, utenze, assistenza tecnica per il funzionamento delle attrezzature in dotazione alla struttura, presenza di addetto antincendio, apertura e chiusura dei locali.

Per eventuali necessità aggiuntive a quelle che risultano comprese nelle prestazioni descritte nel comma precedente, dovrà provvedere il concessionario a propria cura e spese.

B Tariffa agevolata

La concessione dei teatri può avvenire a tariffa agevolata, stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dei commi precedenti, con erogazione delle prestazioni di cui alla lettera A), a favore di soggetti che svolgono le iniziative con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e/o soggetti che propongono iniziative di rilevante valore artistico, sociale, culturale e che rivestono particolare interesse per la Comunità.

C Tariffa minima

La concessione dei teatri può avvenire a tariffa minima, stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi dei commi precedenti, con erogazione delle prestazioni di cui alla lettera A), a favore di Istituzioni scolastiche o altre istituzioni o enti/soggetti che svolgono iniziative ad alta valenza artistica, sociale, culturale con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale.

La concessione delle strutture è rilasciata con atto dirigenziale, nei modi e nelle forme stabilite al precedente art.5.

ART. 9 – Concessioni a titolo gratuito

L'utilizzo delle strutture può essere concesso a titolo gratuito dal Dirigente del servizio competente, previa espressione di valutazione da parte della Giunta Comunale.

A beneficiare della concessione gratuita delle strutture possono essere Istituzioni Scolastiche e/o soggetti no profit che svolgono iniziative ad alta valenza artistica, sociale, culturale con il patrocinio, il sostegno e la collaborazione/compartecipazione dell'Amministrazione Comunale, che rivestono particolare interesse per la Comunità.

ART. 10 – Cauzione

Per l'uso della struttura che comporti il pagamento di un canone di concessione complessivo pari o superiore ad € 2.500,00, deve essere previamente costituita, a cura del richiedente, una cauzione determinata nella misura del 10% del canone complessivamente dovuto, a garanzia del puntuale rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi assunti.

ART. 11 – Concessione dei bar

Il bar interno a “Il Cassero – Teatro Comunale” ed il bar sito nel “Teatro Arena” sono a servizio esclusivo delle strutture. La gestione dei singoli bar viene, di norma, concessa previa selezione pubblica, nel rispetto della procedura prevista dal precedente art. 7 e sulla base di linee guida definite dalla Giunta Comunale.

ART. 12 – Divieti

Fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente Regolamento, l'utilizzo dei teatri, compatibilmente con i relativi lay-out strutturali, comporta l'osservanza dei seguenti divieti:

- 1) (limitatamente al Teatro Cassero): divieto in platea e galleria di allestimento di tavole imbandite e di consumazione di cibi e bevande;
- 2) Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella platea e galleria, nei corridoi e nelle scale, nei servizi igienici, nel foyer, nell'area bar è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera;
- 3) E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possano recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione e, in generale alla struttura del teatro;
- 4) Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico ed è vietato l'uso della platea e/o della galleria se non per esigenze strettamente tecniche e sceniche;
- 5) Sono vietate tutte le attività improprie e non conformi alle caratteristiche per cui il teatro viene concesso. Nel caso in cui l'utilizzatore non osservi tali obblighi sarà responsabile dei danni arrecati e dovrà rimborsare all'ente le spese di riparazione di tali danni.

ART. 13 – Obblighi del concessionario

Il concessionario, sia nell'ipotesi di concessione onerosa che a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, deve provvedere a propria cura e spese a:

- a) garantire il rispetto del corretto utilizzo della struttura teatrale, degli impianti e delle attrezzature evitando ogni intervento che ne possa alterare lo stato e la funzionalità;
- b) a rispettare e far rispettare a proprio personale, collaboratori e a terzi eventualmente incaricati, tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione all'uso in ordine a conservazione, manutenzione, funzionamento, sicurezza, igiene, rispetto dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- c) garantire la presenza degli operatori per il servizio antincendio e di pronto soccorso, in numero adeguato ed in possesso delle necessarie certificazioni rilasciate dagli Enti competenti, sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative e dalle prescrizioni sopra indicate. Nel caso di rischi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nei sopracitati documenti, il concessionario dovrà produrre ed assicurare quanto necessario a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni;
- d) garantire l'eventuale personale di sala e di palcoscenico in conformità alle norme e disposizioni di sicurezza (ad es. maschere, biglietteria, assistenza e sorveglianza del pubblico ecc.);
- e) dotarsi delle eventuali autorizzazioni e/o provvedere agli adempimenti previsti dalle norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'iniziativa;
- f) controllare prima dell'inizio delle manifestazioni la funzionalità delle uscite d'emergenza e verificare che le stesse, gli ingressi, le scale le vie d'esodo siano sgombri;
- g) vietare il posizionamento di ulteriori attrezzature (sedie, scalette, ecc.) oltre a quelle in dotazione del teatro nella sala e negli spazi comuni. L'introduzione e l'uso di attrezzature e strumenti di proprietà del concessionario o di terzi deve essere espressamente concordato con l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di non apportare alcuna modifica alla disposizione degli arredi esistenti ed a restituire le strutture nel medesimo stato in cui sono state consegnate.

E' fatto divieto assoluto di consentire l'ingresso di un numero di persone superiore rispetto alle capienze autorizzate, con conseguente responsabilità civile e penale del concessionario in caso di inosservanza.

Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche dell'iniziativa per cui le strutture vengono concesse e la sub-concessione delle stesse.

E' inoltre a carico dell'utilizzatore, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi in occasione od in conseguenza della manifestazione /iniziativa autorizzata presso il teatro.

L'utilizzatore sarà in ogni caso responsabile di tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi a rapporti di lavoro o d'opera per la realizzazione della iniziativa presso il teatro, tenendo indenne il Comune di Castel San Pietro Terme da ogni e qualsiasi formalità, spesa o contestazione.

ART. 14 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile del rispetto delle corrette norme di comportamento da parte dei fruitori delle strutture ed è tenuto ad usare le stesse con la massima cura, senza arrecare danni o aggravio ai lavori di pulizia.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati alle strutture, all'arredamento, alle attrezzature ed ai servizi, dal momento della consegna fino al termine della concessione. Lo stesso si impegna ad eliminare a propria cura e spese il maggior aggravio ai lavori di pulizia e/o a rimborsare all'Amministrazione le spese occorrenti per il ripristino delle cose danneggiate. Tale importo potrà anche essere trattenuto direttamente dalla cauzione, laddove costituita, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcimento per il maggior danno arrecato.

Esso è tenuto a contestare, all'atto della consegna, i danni rilevati al momento dell'ingresso nelle strutture; in caso contrario, salvo diversa prova, ne sarà ritenuto responsabile.

L'Amministrazione comunale accerta l'entità dei danni e la misura del risarcimento attraverso i propri uffici, comunicandola al concessionario, al quale sarà concesso di presentare osservazioni entro 15 giorni.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per danni o furti di materiale, attrezzature o altro di proprietà del concessionario o di terzi, utilizzato per l'iniziativa per la quale è stato concesso l'uso delle strutture.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione o allo svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso l'uso delle strutture.

Art. 15 – Revoca e decadenza

L'Amministrazione Comunale può revocare le concessioni in uso già rilasciate, in qualunque momento e senza necessità di congruo preavviso, nei seguenti casi:

- 1) per documentati impegni di programmazione imprevedibili e inderogabili;
- 2) per causa di forza maggiore;
- 3) per esigenze di interesse pubblico.

In tali casi il richiedente non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo, salvo il rimborso del canone già corrisposto.

Il concessionario si intende decaduto, con obbligo di restituzione immediata delle strutture, libere da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, in caso di:

- grave violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;
- mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
- violazione delle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi e/o al Piano di Sicurezza Antincendio e alla normativa vigente in materia.

In tali casi il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo né il rimborso del canone già corrisposto.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative del codice civile ed alle altre norme nazionali inerenti.

ALLEGATO A DEL. G.C. DEL 14-3-23

TARIFFE

“IL CASSERO – TEATRO COMUNALE “ E “TEATRO ARENA”

(art.8 Regolamento per l'utilizzo degli edifici Comunali “il Cassero – Teatro Comunale e “Teatro Arena”)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12.03.2009

Modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 15.04.2010

Aggiornato e modificato con Del. C.C. n.26 del 2.3.2023

IN VIGORE DAL 1 APRILE 2023

TARIFFE

A 1 - Tariffa intera (TEATRO CASSERO COMUNALE)

- Per ogni giornata di utilizzo € 500,00

A 2 -Tariffa intera (TEATRO ARENA COMUNALE)

- Per ogni giornata di utilizzo € 300,00

Per le attività di forze politiche e organizzazioni sindacali la tariffa è ridotta del 50%

Per le attività di forze politiche, limitatamente al periodo della campagna elettorale relativa alle consultazioni elettorali la tariffa è di € 150,00 (Teatro Cassero).

Per le associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme associative è riconosciuto uno sconto del 15%.

Il canone di concessione a tariffa intera comprende, oltre all'uso delle strutture, le seguenti prestazioni: pulizie, utenze, assistenza tecnica per il funzionamento delle attrezzature in dotazione alla struttura, presenza di addetto antincendio, apertura e chiusura dei locali.

Per eventuali necessità aggiuntive a quelle che risultano comprese nelle prestazioni precedenti, dovrà provvedere il concessionario a propria cura e spese.

B Tariffa agevolata (Teatri Cassero e Arena)

- Per ogni giornata di utilizzo € 200,00

La concessione dei Teatri a tariffa agevolata, è stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi del Regolamento Comunale, con erogazione delle prestazioni di cui alla lettera A), a favore di soggetti che svolgono le iniziative con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale o soggetti che propongono iniziative di rilevante valore artistico, sociale, culturale e che rivestono particolare interesse per la Comunità.

Per eventuali necessità aggiuntive a quelle che risultano comprese nelle prestazioni precedenti, dovrà provvedere il concessionario a propria cura e spese.

C Tariffa minima (Teatri Cassero e Arena)

- Per ogni giornata di utilizzo € 50,00

La concessione dei teatri a tariffa minima, stabilita dalla Giunta Comunale ai sensi del Regolamento Comunale, con erogazione delle prestazioni di cui alla lettera A), a favore di Istituzioni scolastiche o altre istituzioni o enti/ soggetti che svolgono iniziative con il patrocinio ed il sostegno dell'Amministrazione Comunale che propongono iniziative ad alta valenza artistico, sociale, culturale.

Le Tariffe sono comprensive di I.V.A.